


**Disciplina regionale di accreditamento
dei soggetti pubblici e privati
per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria**

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria

Capo I - Finalità e disposizioni generali (Artt. 1 e 2)

 Finalità accreditamento e politiche attive regionali


Capo II - Elenco regionale degli operatori accreditati e procedure di accreditamento (Artt. dal 3 al 7)

 Istituzione Elenco regionale, domanda, rilascio durata, validità, sospensione e revoca dell'accreditamento

Capo III - Tipologia di soggetti e requisiti per l'accreditamento (Artt. dal a 11)

 Requisiti generali, giuridici e finanziari, strutturali, professionali

Capo IV - Erogazione dei servizi al lavoro (Artt. 12, 13 e 14)

 Servizi e prestazioni essenziali, obblighi dei soggetti accreditati, M&V

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria

Capo I, Art. 1 – Finalità generali:

a. ampliare e rafforzare gli interventi realizzati dalla rete dei servizi pubblici per l'impiego regionali (Centri per l'Impiego), non sottoposti alla presente disciplina poiché accreditati *ope legis*;

b. favorire l'informazione, l'orientamento, la riqualificazione e l'inserimento al lavoro delle persone;

c. garantire una filiera integrata di servizi in grado di raggiungere differenti tipologie di destinatari, assicurando la massima copertura territoriale dei servizi e la necessaria tempestività nell'erogazione degli interventi.

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria

Art. 1 – Finalità generali *(segue)*:

Il sistema di accreditamento:

1. è istituito ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 276 del 2003,

2. opera in raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi della formazione, approvato con d.G.r. del 22 gennaio 2010 n. 28 “Approvazione nuovo modello di accreditamento degli organismi formativi”

3. opera in conformità con:

- a. le disposizioni legislative nazionali dettate dalla L. 183/2014 e dal d.lgs. 150/2015 di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- b. gli indirizzi regionali sulle politiche del lavoro, della formazione professionale e sulla riorganizzazione dei servizi per l'impiego.

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria

Art. 2 – Accreditamento e politiche attive regionali:

A completamento dell'offerta di servizi erogati dai Centri per l'Impiego, attraverso l'istituto dell'accREDITamento, la Regione Liguria riconosce a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a partecipare al sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.


L'affidamento dei servizi per il lavoro ai soggetti accreditati è disposto attraverso **procedure di evidenza pubblica** emanate dalla Regione Liguria, che potranno anche prevedere la costituzione di reti territoriali.

Il dispositivo di accreditamento prevede una fase sperimentale della durata di 24 mesi

La Regione Liguria fornisce al soggetto accreditato l'accesso ai portali "IOlavoro Liguria", "FormAzioneLavoro" e, nel caso di affidamento di servizi, anche al S.I.L.R.L., rendendo disponibili gli strumenti per garantire omogeneità di erogazione su tutto il territorio regionale.

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria


Capo II - Elenco regionale degli operatori accreditati e procedure di accreditamento (Artt. dal 3 al 7)



*0 inadeguatezza dei chiarimenti forniti

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria


Capo II - Elenco regionale degli operatori accreditati e procedure di accreditamento (Artt. dal 3 al 7 - segue)



Accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria

Capo III - Tipologia di soggetti e requisiti per l'accREDITamento (Artt. da 8 a 11)

La disciplina di accreditamento definisce i **requisiti minimi** per l'accREDITamento riguardanti la tipologia di soggetti accreditabili, la solidità economica, le capacità gestionali e logistiche, le competenze professionali e le esperienze maturate nella realizzazione delle attività riconducibili ai servizi previsti dall'articolo 18 del d.lgs. 150/15.



Accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria

Capo III, Art. 9 - Requisiti giuridici e finanziari (richiesti per i soggetti di cui all'art. 8, c.2, lettera a*):

Per tutti i soggetti per i quali sia richiesto il **capitale sociale**, acquisizione di un capitale versato non inferiore ai 25.000 €; le cooperative sociali possono in alternativa avere un patrimonio netto non inferiore ai 25.000 €

Oggetto sociale, ad eccezione degli enti pubblici, delle Università e delle istituzioni scolastiche, che deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accREDITAMENTO

Bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione, ad eccezione degli enti pubblici e di quelli che non sono tenuti ad assoggettare il loro bilancio a revisione contabile

Regolarità connesse al rispetto dei contributi previdenziali, assicurativi, della contrattazione collettiva, della sicurezza nei luoghi di lavoro, della normativa sui disabili, ecc.

Assenza di condanne penali, anche non definitive, in capo agli amministratori

** soggetti costituiti nella forma di società di capitali e consorzi di imprese, le società cooperative ed i consorzi di cooperative, nel cui oggetto sociale sia previsto un riferimento, anche se non esclusivo, alle attività attinenti i servizi di cui all'art. 12 per i quali si chiede l'accREDITAMENTO*

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria

Capo III, Art. 10 - Requisiti strutturali (richiesti per i soggetti di cui all'art. 8, c.2, lettere b, c e d, limitatamente alle sedi non autorizzate/accreditate*):

Esercizio dell'**attività in locali**:

- distinti da quelli di altri soggetti con disponibilità esclusiva nell'utilizzo e facilmente individuabili;
- conformi alla normativa in materia di igiene, tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- conformi alle norme in materia di barriere architettoniche e visitabilità per i disabili;
- attrezzati per l'attesa e l'accoglienza dell'utenza e per lo svolgimento di ogni altra attività oggetto di accreditamento e atti a garantire la riservatezza.

Art. 8, c. 2, lettere:

b. le Agenzie private del lavoro, autorizzate a livello nazionale ai sensi dell'art. 4 e 5 del d.lgs. 276/2003 all'attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale ad esclusione delle società di persone;

c. i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 276/2003;

d. i soggetti in possesso di accreditamento alla formazione professionale ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 28/2010.

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria

Capo III, Art. 11 - Requisiti e figure professionali *(richiesti per tutti i soggetti di cui all'art. 8, c.2):*

1. Anche ai fini delle attività di cui al successivo art. 12, presso ciascuna sede operativa il soggetto richiedente deve assicurare la presenza di un operatore in possesso dei requisiti e delle competenze professionali costituenti uno dei **6 profili** di seguito elencati, di cui alla d.G.r. 8 febbraio 2017 n. 93 "Inserimento nel Repertorio Regionale delle figure professionali delle schede descrittive relative alle figure professionali per l'erogazione dei servizi al lavoro ai sensi del D.L.gs 150/2015" così come modificata dalla d.G.r. 4 agosto 2017 n. 668 e sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 13/2013 e dalla d.G.r. 21 luglio 2017 n. 612 per l'iscrizione agli elenchi che avviene a seguito del processo di Certificazione delle Competenze:

1. Operatore all'accoglienza ed ai servizi info-orientativi di base
2. Operatore all'orientamento specialistico
3. Operatore di accompagnamento al lavoro
4. Operatore ai servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro
5. Operatore di assistenza ed accompagnamento alla nuova impresa o lavoro autonomo
6. Mediatore interculturale

2- Presso ciascuna sede operativa il soggetto richiedente deve assicurare la presenza di un **Responsabile Organizzativo** in possesso dei requisiti e delle competenze professionali costituenti il profilo di "Tecnico della gestione e sviluppo servizi lavoro" di cui alla d.G.r. 8 febbraio 2017 n. 93 e sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 13/2013 e dalla d.G.r. 21 luglio 2017 n. 612.

3. Entrambi gli operatori devono essere dipendenti in possesso di un contratto di lavoro nel rispetto della Contrattazione Collettiva Nazionale e non possono essere impegnati in più di **tre** sedi operative. Il titolare dell'impresa può svolgere le funzioni di uno dei due operatori.

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria

Capo III, Art. 11 - Requisiti e figure professionali (segue):

Repertorio Regionale delle Professioni Figure professionali per l'erogazione dei servizi al lavoro ai sensi del D.Lgs 150/2015 Inserimento e modifica schede figure professionali

Denominazione	Identificativo scheda	Area Professionale
1. Operatore all'accoglienza ed ai servizi info-orientativi di base	32-006	32 - Organizzazione e gestione risorse umane
2. Operatore di assistenza ed accompagnamento alla nuova impresa o lavoro autonomo	32-003	32 - Organizzazione e gestione risorse umane
3. Operatore di accompagnamento al lavoro	32-002	32 - Organizzazione e gestione risorse umane
4. Operatore ai servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro	32-005	32 - Organizzazione e gestione risorse umane
5. Operatore all'orientamento specialistico	32-004	32 - Organizzazione e gestione risorse umane
6. Tecnico della gestione e sviluppo dei servizi per il lavoro	32-007	32 - Organizzazione e gestione risorse umane
7. Mediatore Interculturale	21-009	21 - Servizi socio sanitari

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria

Capo IV – Erogazione dei servizi al lavoro (Artt. 12, 13 e 14)

Servizi e prestazioni essenziali
(Art. 12)

Supporto informativo

- per il **rilascio della DID on line** attraverso la registrazione al portale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e/o al S.I.L.R.L.;
- per **l'accesso alle misure previste dall'art. 18 del d.lgs. 150/2015** nei confronti dei cittadini e agli incentivi e alle agevolazioni per le assunzioni nei confronti delle imprese;
- in merito a caratteristiche e opportunità del mercato del lavoro locale, sistema di formazione professionale, sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e sistema informativo regionale, tipologie contrattuali e relativo quadro di incentivi economici, politiche attive e misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, inclusi quelli in mobilità transnazionale, incentivi a sostegno del lavoro e tutti gli altri servizi utili alla gestione delle misure di promozione delle politiche attive del lavoro, ai lavoratori e ai datori di lavoro.

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria

Capo IV, Art. 13 – Obblighi dei soggetti accreditati:

Fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e datori di lavoro che ad essi si rivolgono, nel **rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità** e svolgere i **servizi senza oneri per le persone**

Garantire, in ciascuna sede operativa, l'apertura al pubblico per almeno **16 ore settimanali, distribuite su almeno 4 giorni lavorativi**

Comunicare all'Ufficio competente ogni **variazione dei requisiti** che hanno determinato la concessione dell'accREDITAMENTO

Interconnettersi con i portali »lolavoro Liguria», «FormazioneLavoro» e il Sistema Informativo del Lavoro della Regione Liguria (S.I.L.R.L.) e con il sistema nazionale informativo unitario, nonché inviare all'ANPAL ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro

indicare in modo visibile, in ciascuna sede operativa, gli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale, gli orari di apertura al pubblico, il logo identificativo attribuito dalla Regione Liguria

Garantire un **aggiornamento costante degli operatori** impegnati nell'erogazione dei servizi, relativamente alla normativa nazionale e regionale in tema di politiche attive del lavoro

Osservare le disposizioni concernenti il **trattamento dei dati personali** e **promuovere i servizi** e le attività oggetto di accREDITAMENTO